



Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DI LA VITA

N. 12226 | PdV / 01 / 5

Risposta al Foglio del

N.

Rich. N. Allegato


Roma

11 GIU. 2009

REGIONE TOSCANA  
Assessorato Ambiente  
Via di Novoli, 26  
50127 FIRENZE  
fax. 055.4385530

OGGETTO: Quesito concernente la qualificazione dei rifiuti (frazione secca e frazione organica) derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti urbani.

Con riferimento alla richiesta di parere di codesta Regione relativa all'oggetto, si trasmette la nota inoltrata dall'Ufficio Legislativo in merito all'argomento.



IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dott. Marco Lupo

B



*Ministrazione dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare  
UFFICIO LEGISLATIVO*



Ministrazione dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Ufficio di Gabinetto

U. prot. 648 - 2009 - 0913254 UL dn 08/06/2009

Al Direttore U.F.  
della Direzione Generale  
per la Qualità della Vita  
Dott. Marco Lupo

e p.c.

Al Capo di Gabinetto  
Cons. Michele Corradino

Oggetto: Quesito concernente la qualificazione dei rifiuti (frazione secca e frazione organica) derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti urbani. Rif. nota prot. 28765/QDV del 22.12.2008.

In riferimento alla questione in oggetto, sottoposta a codesta Direzione dalla Regione Toscana, si osserva quanto segue.

Come noto, l'art. 2, comma 21-bis, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, ha soppresso la lettera n) dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che includeva i "rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani" tra i "rifiuti speciali".

Premesso che la lettera g) del medesimo comma g) dell'articolo 184 include, tra i rifiuti speciali, i "rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi", si rileva che i rifiuti derivanti da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani - stante l'intervenuta abrogazione della disposizione che li sottoponeva espressamente alla disciplina dei "rifiuti speciali" - sembrano in via residuale da ricondurre alla categoria dei "rifiuti urbani". Ciò, tenendo debitamente conto anche della previsione in base alla quale i rifiuti derivanti dalla "attività di smaltimento e recupero" dei rifiuti di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184, sono ricompresi tra i "rifiuti speciali".

La fase di selezione meccanica, infatti, appare differenziarsi dallo smaltimento e recupero in quanto prodromica e preliminare a tali attività, nonché priva della continuità con le medesime attività necessarie per indurre ad una sua assimilazione piena con le stesse. Di talché, non si ritiene possano sottrarsi i rifiuti citati alle disposizioni della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti urbani, le quali prevedono tra l'altro, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti stessi, il principio di autosufficienza nello smaltimento e il divieto di smaltimento in regioni diverse da quella di produzione.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Cons. Massimiliano Atelli